

Protezione Civile Sant'Isidoro – Senorbi

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci in data 21 dicembre 2022

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 18:30 in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) presso la sede sociale in Via Danubio a Senorbi si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione *Protezione Civile Sant'Isidoro – Senorbi*; previa osservanza delle formalità previste dal vigente statuto sono stati convocati i soci effettivi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica statutarie per confermare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore”;
2. Varie ed eventuali.

I presenti all'unanimità nominano Andrea Cirina presidente dell'assemblea e Franco Piseddu segretario verbalizzante

Il presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e constatato che sono presenti n. 38 soci di cui 7 per delega, ovvero che l'assemblea è, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno a maggioranza dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Sul 1° punto all'ordine del giorno: Modifica statutarie per confermare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore”; interviene il presidente che in premessa illustra le motivazione delle modifiche. Si procede quindi alla lettura della proposta di statuto modificato discutendo e approvando ogni singolo articolo e votando sulle proposte di modifica presentate.

Con la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai presenti e votanti con le formalità e le garanzie di legge, L'Assemblea:

DELIBERA

L'approvazione del nuovo statuto con le modifiche apportate che viene allegato al presente verbale costituendone parte integrale.

Alle ore 19.20, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente previa lettura e approvazione del presente verbale dichiara conclusa l'adunanza.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato a Sanluri il - 9 GEN. 2023

al n. 15 Serie 3

Esatte € ESENTE D. Lgs 117/17

di cui € imposta registro

ed € imposta di bollo

Firma delegata del Direttore Provinciale
Giuseppe Pagliara
l'Addetto UT Sanluri

SPORCA



AGENZIA DELLE
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PROTEZIONE CIVILE SANT'ISIDORO SENORBI"**

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione **"Protezione Civile Sant'Isidoro Senorbi"**. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) L'associazione **"Protezione Civile Sant'Isidoro Senorbi"** ha sede legale in Senorbi ed esplica la propria attività istituzionale prevalentemente nell'ambito del territorio della provincia Sud Sardegna. La variazione dell'indirizzo della sede legale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

3) L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI

1) L'associazione **"Protezione Civile Sant'Isidoro Senorbi"** è un'associazione apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

2) L'Associazione ha scopi umanitari, di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, di difesa ecologica e ambientale, d'impegno civico nella Protezione Civile e Difesa Civile, di impegno civico nella promozione di attività socio-culturali-ricreative;

3) Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati svolge la propria attività nei settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della *legge 14 agosto 1991, n. 281*;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

F9

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y) protezione civile ai sensi del *D.Lgs. 1/2018* e successive modificazioni;

ART.3 – ATTIVITÀ

1) Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'associazione **"Protezione Civile Sant'Isidoro Senorbì"**, coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo con riferimento a:

A) Protezione Civile

L'Associazione svolge attività di intervento e prevenzione, partecipa al ripristino dei luoghi colpiti da calamità naturali e non, secondo le proprie disponibilità, sia in ambito locale, regionale e nazionale quali:

1. Prevenzione e spegnimento di incendi;
2. Interventi in caso di allerta per calamità naturali;

In particolare la propria attività consiste

- a) Acquisisce infrastrutture, attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per l'intervento di emergenza e di prevenzione;
- b) Predispose l'approntamento dei mezzi disponibili per attivare servizi assistenziali di pronto intervento;
- c) Predispose studi e piani per prevenire l'insorgere di calamità naturali e analisi delle principali cause (incendi, smottamenti, allagamenti, inquinamenti idrici, atmosferici e biochimici);
- d) Promuove corsi di istruzione e formazione e preparazione professionale svolti in proprio o in collaborazione con altri Enti;
- e) Svolge attività di sensibilizzazione e formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola;

B) Nel settore dei servizi socio assistenziali

Le attività si svolgono di norma in ambito locale e in particolari situazioni di emergenza esse possono essere svolte anche in ambito regionale e nazionale.

In particolare:

- a) Predispose l'approntamento dei mezzi disponibili per i soccorsi primari e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, naturali e non;
- b) Predispose l'approntamento dei mezzi disponibili per attivare servizi assistenziali di pronto intervento e prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno contingenti;
- c) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini;
- d) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte anche attraverso la stampa associativa, la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- e) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- f) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- g) Svolge, in via non prevalente e senza scopo di lucro, attività di tutela della salute, nelle forme concordate con le strutture sanitarie pubbliche;



2) L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente comma, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

1) Possono essere soci dell'associazione **“Protezione Civile Sant’Isidoro Senorbi”** tutti cittadini italiani che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo e che godono dei diritti politici ai sensi dell'art. 48 della costituzione nonché Enti di diritto e persone giuridiche.

2) L'adesione all'associazione **“Protezione Civile Sant’Isidoro Senorbi”** da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.

3) La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

4) La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

5) Ogni socio effettivo in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali se iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci e, se prevista, in regola col pagamento della quota associativa.

ART. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

1) L'ammissione dell'aspirante Socio avviene in seguito a domanda scritta, con la quale egli assume l'obbligo di uniformarsi alle Leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione e a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di Assistenza Sociale e Protezione Civile. La domanda di adesione, in carta semplice, va rivolta al Consiglio Direttivo.

2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.

3) L'ammissione o il diniego spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. In caso di diniego il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1) La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) cessazione dell'attività operativa o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di un anno;





- d) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- 2) In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
- 3) Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie.
- 4) Il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

ART. 7 – ORGANI

- 1) Sono organi di governo dell'associazione **“Protezione Civile Sant’Isidoro Senorbi”**:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci effettivi che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

2) Ogni socio ha diritto ad un voto.

3) In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

4) L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

5) L'Assemblea si riunisce, inoltre in via straordinaria, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, sms o messaggistica inviato almeno sette giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza con le medesime modalità almeno due giorni prima.

7) In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

9) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

10) Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

11) Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.



12) Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) Spetta all'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, è eletto dall'assemblea fra i soci che abbiano almeno 1 anno di iscrizione e dura in carica 4 anni.

2) Il consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

3) Decide sulle attività operative e sceglie i settori d'intervento pianificandone l'attività. Approva il Regolamento ed i Piani di attività annuali.

4) Delibera sugli acquisti, dichiara i materiali, i mezzi e le attrezzature fuori uso e ne richiede il ripristino.

5) Cura elenchi dei soci, dei mezzi e delle attrezzature disponibili.

6) Si riunisce almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

7) La convocazione viene fatta per avviso scritto, sms o messaggistica inviato almeno cinque giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza con le medesime modalità almeno due giorni prima.

8) Predisporre il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, acquisisce ed allega al consuntivo la relazione del collegio dei revisori dei conti, vi allega, inoltre, una breve relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo al quale si riferisce il consuntivo. Allega al bilancio di previsione una breve relazione delle attività che si prevede di svolgere nell'anno a venire. Da notizia, in occasione di una ricorrenza rilevante, dell'attività svolta.

9) Cura con costanza l'aggiornamento dei soci avvalendosi di corsi specifici tenuti da personale qualificato, anche esterno all'Associazione. Organizza corsi di preparazione specifici alle diverse attività, periodiche prove di soccorso per verificare il grado di addestramento dei propri associati e partecipa ad esercitazioni, da terzi organizzate, ritenute utili e necessarie.

10) Esamina tutte le osservazioni e proposte fatte dai soci utili per migliorare l'operatività ed incrementare lo sviluppo dell'Associazione e inserisce all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo quelle ritenute valide.

11) Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

12) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

13) In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14) La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

15) Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

16) Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti al momento statutariamente in regola.

17) I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

18) Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

19) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

20) Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

21) Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

22) Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo -

23) Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 10.

24) I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) Al Presidente spetta, inoltre:

- a) Convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) Curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;



- c) Proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) Assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- 3) Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- 4) In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
- 5) La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – IL VICE PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
- 2) Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:
- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
 - sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10;
 - svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

ART. 13 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

- 2) Il Segretario assolve le seguenti funzioni:
- partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
 - svolge la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e cura l'inserimento dei verbali nel Libro Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
 - tiene aggiornato il Libro Soci ed il Libro Affiliati;
 - cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, ecc;
 - cura tutti gli adempimenti di carattere legale dell'Associazione: a titolo esemplificativo, adeguamento al D.Lgs. 196/03, adempimento normativi, eventuali contenziosi con terzi in cui l'Associazione dovesse essere coinvolta, gestione dei rapporti contrattuali.
- 3) Per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.
- 4) Ogni esborso derivante dalle suddette attività dovrà essere autorizzato dal Presidente su richiesta del Segretario che sarà obbligato a presentare liste di spese documentate, regolari fatture o ricevute fiscali.
- 5) Un componente del consiglio direttivo ha il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero può svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario.



ART. 14 – IL TESORIERE/CASSIERE

1) Il Tesoriere o cassiere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Assolve le seguenti funzioni:

- ha la responsabilità amministrativa e finanziaria dell'Associazione e cura gli adempimenti connessi;
- cura la tenuta dei libri contabili, effettua i pagamenti e gli incassi, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo per tali compiti, collabora con il Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

ART.15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

2) I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

3) Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

4) I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

5) I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

6) Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART.15 BIS – L'ORGANO DI CONTROLLO

1) La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2) L'Organo di controllo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

3) Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

4) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7) L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) L'Assemblea elegge inoltre due Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, nonché con la carica di Presidente o di Probiviro di ogni altra organizzazione. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, che non si siano potute definire bonariamente, insorte tra i soci e tra i soci e l'Associazione. L'interpretazione del presente Statuto, del Codice etico, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 17 – PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell'associazione **“Protezione Civile Sant’Isidoro Senorbi”** utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 103.916,35 Euro.

2) Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'associazione.

3) Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi

4) È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

5) Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse.

ART. 17 Bis – RISORSE

1) L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.





ART. 18 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

2) Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo, entro il mese di Maggio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

3) L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 117, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4) Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

5) Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. Il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

2) I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3) Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.21 – CARICHE

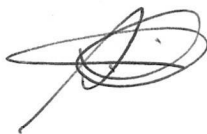
1) Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione.

2) Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

3) Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4) L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti,

ENTRATE
ALE DI CAGLIARI
e di Santuri



compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

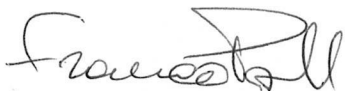
ART. 22 - ESTINZIONE O SCIoglimento

1) Lo scioglimento dell'associazione **"Protezione Civile Sant'Isidoro Senorbi"** può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 – RINVIO

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.



ELLE ENTRATE
NCIALI CAGLIARI
riale di Santuri